



REGOLAMENTO PER LA CACCIA DI SELEZIONE AUTUNNALE AL CINGHIALE

Stagione venatoria 2021/22

1 Ai sensi delle vigenti Linee guida regionali in materia, l'accesso al piano di prelievo selettivo è consentito ai cacciatori che hanno frequentato uno specifico percorso formativo organizzato dal CATO3 o da altro ATC/CA regionale e che sono assegnatari di un ungulato ruminante (camoscio, capriolo o cervo). Inoltre, ai sensi della legge regionale n. 5/2018, possono svolgere la caccia di selezione solo i cacciatori in possesso, al momento della consegna del tesserino regionale, di attestato di partecipazione a prova di tiro rilasciato da una sezione di tiro a segno nazionale o di poligono privato autorizzato con licenza di pubblica sicurezza. Tale attestato ha validità di sessanta mesi e deve essere conseguito nel rispetto della DGR n. 130-9037 del 16/05/2019.

2. Il cacciatore assegnatario di un ungulato ruminante (camoscio, capriolo o cervo) può richiedere anche l'autorizzazione alla caccia di selezione al cinghiale all'interno del distretto di assegnazione del ruminante. L'autorizzazione al prelievo selettivo del cinghiale sarà valida esclusivamente nel distretto di assegnazione e per l'intero periodo consentito per la caccia al ruminante (esempio: chi è assegnatario di un capriolo nel distretto A nel 1° periodo potrà richiedere l'autorizzazione per il cinghiale nello stesso distretto e questa sarà valida dal 16/09 al 15/11, indipendentemente dall'avvenuto abbattimento del capriolo assegnato).

3. In caso di abbattimento del ruminante e di eventuale successiva assegnazione di un altro capo a completamento in un altro distretto l'autorizzazione al prelievo selettivo del cinghiale dovrà essere variata e seguire il nuovo distretto di assegnazione del ruminante.

4. La richiesta del prelievo selettivo del cinghiale deve essere comunicata direttamente presso gli uffici all'atto del ritiro dell'autorizzazione all'ungulato ruminante o anche a periodo iniziato purché l'ungulato assegnato non sia ancora stato abbattuto, congiuntamente al pagamento della quota di partecipazione di € 60,00.

5. La quota di partecipazione dà diritto all'abbattimento di un cinghiale di qualsiasi sesso o classe d'età. Dopo l'eventuale abbattimento il cacciatore può richiedere un'altra autorizzazione, previo pagamento di una nuova quota di partecipazione, compatibilmente con la disponibilità di capi nell'ambito del piano selettivo approvato dalla Regione.

6. L'autorizzazione alla pratica della caccia di selezione al cinghiale è rilasciata dal Comprensorio ed è costituita da:

- a) scheda sulla quale vengono riportati il nominativo del cacciatore, il distretto assegnato, il periodo e le giornate di caccia consentite;
- b) contrassegno inamovibile (fascetta in plastica) da applicare al capo abbattuto subito dopo l'abbattimento;
- c) blocchetto di tagliandi di uscita che devono essere debitamente compilati ed imbucati nelle apposite cassette prima di ogni uscita di caccia, esclusivamente se è già stato realizzato l'abbattimento dell'ungulato ruminante assegnato (in caso contrario è sufficiente imbucare il tagliando relativo all'uscita per l'ungulato).

7. I distretti di assegnazione del cinghiale corrispondono a quelli relativi agli ungulati ruminanti assegnati in prima o seconda o ulteriore assegnazione.
8. I periodi e le giornate consentiti per il prelievo selettivo del cinghiale corrispondono a quelli relativi agli ungulati ruminanti assegnati in prima o seconda o ulteriore assegnazione con l'eccezione della chiusura al 13 dicembre anche per chi ha l'assegnazione del cervo che invece termina al 30 dicembre.
9. Il prelievo selettivo del cinghiale può essere attuato esclusivamente in forma singola, all'aspetto o alla cerca, con fucile con canna ad anima rigata dotato di ottica di calibro non inferiore a 6 mm.
10. Nella caccia di selezione al cinghiale **non è consentito avvalersi dell'ausilio di cani**, ad eccezione dei cani da traccia di cui al comma 12, **e, in qualsiasi forma, di battitori**.
11. Durante l'esercizio della caccia di selezione il cacciatore deve indossare sia sul lato ventrale sia sul lato dorsale, bretelle o capi di abbigliamento con inserti di colore ad alta visibilità.
12. In caso di ferimento di un animale si dovrà tentarne scrupolosamente il recupero anche avvalendosi della collaborazione di conduttori abilitati con il cane da traccia. In tal caso il recupero può essere proseguito anche nella giornata immediatamente successiva. Qualora la ricerca risultasse infruttuosa il cacciatore non perderà il diritto all'abbattimento purché abbia comunicato tempestivamente il ferimento ed il tentativo di recupero. L'elenco aggiornato dei conduttori abilitati al recupero è pubblicato sul sito internet del CATO3 nella sezione "piani prelievo" e presso gli uffici comprensoriali.
13. Ad abbattimento avvenuto il cacciatore deve immediatamente contrassegnare il cinghiale con la fascetta, segnare l'abbattimento sul retro della scheda autorizzativa e presentare il capo abbattuto al centro di controllo per il rilevamento dei dati biometrici e per il prelievo di campioni per le analisi trichinoscopiche previste dalla normativa.
14. In assenza di contrassegno applicato al capo abbattuto il possessore del capo sarà perseguito a termini di legge.
15. Il Comprensorio, qualora ritenuto necessario, si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente regolamento in corso d'opera e, nel caso, di darne adeguata pubblicità.
16. Per le violazioni al presente regolamento **si applicano le sanzioni previste dalla Legge regionale 5/2018, dal Calendario venatorio regionale** e dalle altre norme vigenti.
17. Per quanto non espressamente indicato si rimanda alle disposizioni delle Linee guida regionali per il prelievo del cinghiale e delle altre leggi vigenti in materia.